

# REGIONE PUGLIA

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Atti Consiglio n. 452/A IV Legislatura

## RELAZIONE

Il CIPE, con deliberazione del 12/12/72, attuativa dell'articolo 117 della Costituzione, il quale prevede la competenza delle Regioni in materia di formazione professionale, trasferì alle Regioni Meridionali le funzioni sino allora esercitate dalla Cassa per il Mezzogiorno all'interno dei CIAPI (Centri Interaziendali per l'Addestramento Professionale nell'Industria).

Successivamente la Regione Puglia, con L.R. n.31/82, decise di assumere in gestione diretta le attività della Associazione CIAPI di Bari e di Foggia, e, di conseguenza, di inquadrare nei ruoli regionali il personale dalla stessa dipendente.

La citata L.R. n.31/82 è stata successivamente modificata dalla L.R. n.33/82 ed infine, nel 1987, dalla L.R. n.38, la quale, in particolare, prevede, all'ultimo comma dell'art.1, che l'inquadramento giuridico del personale decorra dall'1/1/84 e quello economico dal primo giorno del mese successivo all'approvazione, da parte della Giunta Regionale, della graduatoria di inquadramento.

La legge, così com'è, non consente dunque alcuna ricostruzione dell'anzianità di servizio pregressa, maturata dal personale nella ventennale esperienza di lavoro presso l'Associazione CIAPI, con notevole danno economico e normativo per lo stesso.

L'art.3 della citata L.R. n.38/87 prevede anche che l'eventuale differenza retributiva tra il trattamento economico in godimento presso il

.....

- 2 -

CIAPI e quello spettante secondo il contratto di lavoro dei dipendenti regionali (senza, come già detto, il riconoscimento del servizio precedentemente prestato) sia attribuito come assegno "ad personam", riassorbibile con i futuri miglioramenti economici.

Ciò comporta che il personale proveniente dall'ex-CIAPI non possa godere, per più tornate contrattuali, degli incrementi retributivi spettanti ai dipendenti regionali.

Il presente disegno di legge intende sanare, almeno in parte, la situazione di evidente svantaggio economico del personale dell'ex-CIAPI, consentendo che l'assegno "ad personam" ad esso attribuito venga considerato non riassorbibile, anche in considerazione del fatto che detto personale ha dovuto "subire", per decisione esterna attuata con legge regionale, il passaggio dalla gestione precedente a quella regionale.

rb/

# REGIONE PUGLIA

10

MODIFICHE ALLA L.R. 30/12/87, n°38

## Art. 1

L'ultimo comma dell'art.3 della L.R. n°38 del 30/12/87 è modificato nel senso che l'assegno personale pensionabile è da considerarsi non riassorbibile.

## Art. 2

L'onere di cui alla presente legge troverà copertura nei bilanci annuali di previsione della Regione Puglia, negli stanziamenti relativi al trattamento economico del personale regionale.

## Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Puglia.

<b>CONSIGLIO REGIONALE</b>		
<b>A R R I V O</b>		
13 MAR. 1990		
Col.	Class.	Fasc.
Prod. N.	1599	

*Giuseppe Tommaso*  
*Indesio*

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Trasmesso alla Commissione Costituzionale permanente il 15.3.90